"Sostegno alle imprese per progetti di innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale"
nell'ambito del POR competitività regionale – 2007/2013
Asse I "Ricerca e sviluppo, innovazione ed imprenditorialità"
"Cofinanziamento della legge regionale 31 marzo 2003 n. 6 - Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane"

Regolamento CE n. 1083/2006 (recante disposizioni generali sui Fondi strutturali)

Regolamento CE n. 1080/2006 (relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale)

Regolamento CE n. 1828/2006 (relativo alle modalità di applicazione dei regolamenti 1080/2006 e 1083/2006)

Regolamento CE n. 1998/2006 (relativo agli aiuti "de minimis")

Regolamento CE n. 800/2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria)

Concessione di contributi in conto capitale alle PMI da utilizzarsi per la realizzazione di progetti di investimento innovativi

LINEE GUIDA

1. FONDAMENTO 2

2. PREMESSA: FINALITA' DELL'INTERVENTO 2

3. SOGGETTI BENEFICIARI 2

4. INIZIATIVE AGEVOLABILI 4

5. SPESE AMMISSIBILI E PIANO 4

6. LIMITAZIONI ALLE SPESE AMMISSIBILI 4

7. INTENSITA' DELL'AGEVOLAZIONE 5

8. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 5

9. VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI INVESTIMENTO 5

10. DOCUMENTAZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 5

11. ONERI IN CAPO AI BENEFICIARI E CONTROLLI 6

12. REVOCA E/O RIGETTO DEL FINANZIAMENTO 6

13. CUMULABILITA' 7

14. TRASFERIMENTO DELL'AGEVOLAZIONE 7

1. FONDAMENTO.

La Commissione europea ha approvato, con decisione C(2007)3867 del 7 agosto 2007 il Programma operativo (FESR) Competitività regionale 2007/2013 della Regione autonoma Valle d'Aosta, successivamente approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2385 del 31 agosto 2007.

Il Programma operativo FESR Competitività regionale 2007/2013 prevede, all'interno dell'Asse I - "Ricerca e sviluppo, innovazione ed imprenditorialità" - l'attività b) "Sostegno alle imprese per progetti di innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale", nell'ambito della quale si intende, tra l'altro, finanziare l'azione "Cofinanziamento della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 - Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane".

Con deliberazione n. 3131 del 13/11/2009 e successivamente con deliberazione n. 1909 del 19/08/2011, la Giunta regionale ha approvato, tra l'altro, l'apposita scheda per l'avvio dell'azione "Cofinanziamento della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane" e una convenzione tra la Regione, rappresentata dal dirigente della Direzione attività produttive e cooperazione - in qualità di struttura regionale responsabile dell'attuazione dell'intervento - e Finaosta SpA - in qualità di Organismo intermedio -, ente strumentale della Regione.

Le presenti linee guida, nel rispetto dei principi generali della lr 31 marzo 2003 n. 6, disciplinano le modalità di attuazione dell'azione "Cofinanziamento della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane". Salvo diversa disposizione si applicano le vigenti disposizioni attuative della l.r. 6/03.

2. PREMESSA: FINALITA' DELL'INTERVENTO

L'azione si propone di sostenere i processi innovativi delle imprese.
La finalità sostanziale della misura è quella di intervenire a favore di PMI aventi sede operativa localizzata in Valle d'Aosta, al fine di incentivarne le attività di innovazione di prodotto e di processo e sviluppo tecnologico, utilizzando un meccanismo finanziario di semplice applicazione (contributo in conto capitale), che consenta di intervenire su progetti di investimento e/o ricerca e di innovazione e che ne garantisca parte dei fabbisogno finanziario.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

Conformemente a quanto previsto dalle disposizioni attuative della l.r. 6/2003, possono accedere ai contributi in conto capitale previsti dalla presente azione le Piccole e Medie Imprese (PMI) industriali ed artigiane con sede operativa in Valle d'Aosta ed operanti nei settori ammissibili previsti dalle medesime disposizioni, in possesso di uno dei seguenti requisiti:

1. imprese operanti nei seguenti settori innovativi:
- meccanica avanzata e meccatronica;
- information & communication technology;
- materiali avanzati, ad alte prestazioni, biocompatibili;
- genomica e biotecnologie;
- tecnologie ambientali;

2. imprese con progetti di investimento innovativi: per piani di investimento innovativi si intendono progetti finalizzati a realizzare una innovazione di prodotto o di processo che, in termini di originalità e complessità progettuale, risulti allineata allo stato dell'arte del settore, oppure progetti alla cui realizzazione concorrano significativamente lo sviluppo e la preindustrializzazione di uno o più brevetti o conoscenze tecniche, brevettate e non brevettate. Inoltre, conformemente a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 1° febbraio 2006, recante criteri e condizioni per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni a valere sulla legge n. 488/1992, gli investimenti innovativi riguardano:
- apparecchiature, macchinari e impianti robotizzati, connessi al ciclo produttivo, gestiti da sistemi digitali basati su piattaforme software e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell'utilizzo dei sistemi suddetti;
- piattaforme e tecnologie digitali funzionali alla gestione della produzione e finalizzate alla reingegnerizzazione ed integrazione dei processi organizzativi, aziendali ed interaziendali, e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto delle predette piattaforme e tecnologie;
- acquisizione di brevetti funzionali all'esercizio dell'attività oggetto del programma;
- apparecchiature scientifiche destinate a laboratori e uffici di Ricerca e Sviluppo aziendali;
- piattaforme e tecnologie digitali per la gestione dei sistemi di interfaccia e transazione con clienti e fornitori e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto delle predette piattaforme e tecnologie;

3. imprese con programmi di investimento che prevedono l'affidamento di commesse a Enti pubblici di ricerca o Università, oppure imprese in fase di avvio nate dagli stessi Enti di ricerca o Università (c.d. spin off) per l'utilizzazione industriale dei risultati di progetti di ricerca sviluppati nell'ambito delle predette strutture.

Per PMI si intendono le imprese che soddisfano i requisiti indicati nella definizione contenuta nella normativa comunitaria in vigore in materia di aiuti di Stato.

Definizione delle piccole e medie Imprese - allegato 1 Regolamento CE n. 800/2008 (regolamento generale di esenzione per categoria)

Definizione di microimprese, piccole e medie imprese
Per essere riconosciuta come PMI l'impresa deve rispettare le soglie relative agli effettivi e quelle relative al totale di bilancio oppure al fatturato.
Le medie imprese hanno effettivi compresi tra 50 e 249 persone. La soglia relativa al fatturato è di 50 milioni di euro e quella relativa al totale di bilancio di 43 milioni dl euro.
Le piccole imprese hanno effettivi compresi tra 10 e 49 persone. La soglia relativa al fatturato e al totale di bilancio è di 10 milioni di euro.
I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione e vengono calcolati su base annua.

Categoria di Impresa	Effettivi	Fatturato	Totale di Bilancio
Media Impresa	tra 50 e 249	50 milioni di euro	43 milioni di euro
Piccola Impresa	tra 10 e 49	10 milioni di euro	10 milioni di euro

EFFETTIVI
Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA) ovvero al numero di persone che durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è calcolato in frazioni di ULA.
Gli effettivi sono composti:
- dai dipendenti dell'impresa in questione;
- dalle persone che lavora per l'impresa, ne sono dipendenti e per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri lavoratori dell'impresa;
- dai proprietari gestori;
- dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti o studenti con contratto di apprendistato o di formazione professionale non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi

FATTURATO
Per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e della prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari.

TOTALE DI BILANCIO
Per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale

METODO DI CALCOLO DELLE SOGLIE

Per quanto riguarda il metodo di calcolo delle soglie si procede nel modo seguente:
a) per un'impresa autonoma i dati finanziari e gli effettivi si basano unicamente sui conti dell'impresa stessa;
b) per un'impresa associata di altre imprese vengono cumulati i dati dell'impresa stessa e, in proporzione alla percentuale di partecipazione, quelli delle imprese associate;
c) per un'impresa collegata ed altre imprese si aggiungono ai dati dell'impresa stessa tutti i dati delle imprese alle quali essa è collegata.

TIPOLOGIA DI IMPRESE

La definizione di PMI distingue 3 tipi di imprese (impresa autonoma, impresa associata, impresa collegata) a seconda del tipo di relazione in cui si trovano rispetto ad altre imprese in termini di partecipazione al capitale, diritti di voto o di esercizio di influenza dominante.

IMPRESA AUTONOMA
Si definisce impresa autonoma qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata oppure come impresa collegata.

IMPRESA ASSOCIATA
Si definisce impresa associata l'impresa che detiene da sola o insieme a una o più imprese collegate almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa.
L'associazione è esclusa, e quindi l'impresa può essere definita autonoma, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25% qualora siano presenti le categorie di investitori elencate di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati con l'impresa in questione:
a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche che svolgono regolarmente un'attività di investimento in capitale di rischio ("business angels"), che investono fondi propri in imprese non quotate in borsa, a patto che il totale degli investimenti di tali "business angels" in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
c) investitori istituzionali compresi i fondi di sviluppo regionale;
d) amministrazioni locali autonome aventi un bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro e aventi meno di 5.000 abitanti.

IMPRESA COLLEGATA
Si definiscono imprese collegate le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranze dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altre impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima

Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.
Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

Tali requisiti devono risultare rispettati dall'impresa alla data di presentazione della domanda.

4. INIZIATIVE AGEVOLABILI

Sono ammissibili le iniziative innovative, con riferimento agli investimenti di cui all'art. 17 della l.r. 6/2003, dirette alla dotazione e alla realizzazione di beni.
A tal fine si considera:
- dotazione di beni: l'acquisto di beni destinati all'esercizio di attività industriale o artigiana
- realizzazione di beni: la costruzione ex novo di beni destinati all'esercizio di attività industriale o artigiana.

5. SPESE AMMISSIBILI E PIANO

Sono ritenute ammissibili solo le spese riguardanti investimenti mobiliari avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di agevolazione e pertanto tali spese dovranno essere riferite ad un periodo successivo alla data di presentazione della domanda stessa.
Le spese ammissibili sono calcolate al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse.
La concessione di contributi in conto capitale è subordinato alla realizzazione di progetti di investimento di spesa ammissibile minima superiore a Euro 50.000.
In relazione all'ammissibilità delle spese si precisa che nel caso di acquisto di macchinari, arredi, attrezzature ed altri beni strettamente necessari all'esercizio dell'attività di impresa le spese ammissibili sono quelle risultanti da preventivi o da fatture.

Le spese ammissibili ad aiuto possono comprendere le seguenti categorie di investimenti immateriali:
- brevetti,
- licenze di sfruttamento
- conoscenze tecniche brevettate e non brevettate

Gli investimenti immateriali devono soddisfare i seguenti requisiti:
- essere considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;
- essere acquistati presso un terzo a condizioni di mercato;
- essere iscritti all'attivo dell'impresa e permanere nello stabilimento beneficiario almeno per un periodo di cinque anni;
- essere sfruttati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'aiuto regionale.

Possono essere considerati ammissibili solo i costi per la realizzazione di PROGETTI D'INVESTIMENTO INNOVATIVI.
Il PIANO del PROGETTO D'INVESTIMENTO, allegato alla domanda di agevolazione deve evidenziare i seguenti punti:

1. **OBIETTIVI** che si intendono raggiungere;
2. **CARATTERISTICHE** intrinseche di innovatività del progetto;
3. **TEMPISTICA** del progetto;
4. **ELENCO** dei beni necessari per la realizzazione del progetto
5. **PIANO DI SVILUPPO DELL'IMPRESA**

Il PIANO presentato è eventualmente integrabile con ulteriori informazioni richieste da Finaosta SpA.
L'impresa dovrà relazionare in merito ad eventuali significativi scostamenti verificatisi a consuntivo rispetto a quanto preventivato.

6. LIMITAZIONI ALLE SPESE AMMISSIBILI

Non sono considerate ammissibili le seguenti spese:
- acquisti di beni mobili tra parenti ed affini, entro il secondo grado, o tra coniugi; nell'ipotesi di acquisto da società i cui soci siano legati al soggetto richiedente l'agevolazione dai predetti vincoli di parentela, affinità o coniugio, l'importo dell'agevolazione massima concedibile è determinato in proporzione alle quote appartenenti a soci diversi da quelli sopra citati. La rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
- acquisti di beni mobili tra una società ed i suoi soci, fra società composte dagli stessi soci o fra società collegate tra loro. In caso di trasferimento di beni mobili e immobili tra società partecipate dai medesimi soggetti in misura inferiore al 25%, l'importo dell'agevolazione massima concedibile è determinato in proporzione alle quote appartenenti a soci diversi da quelli sopra citati. Tale partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta. La rilevazione della sussistenza delle

predette condizioni va effettuata a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
- le spese concernenti beni con valore unitario inferiore 1000 euro.

7. INTENSITA' DELL'AGEVOLAZIONE

I contributi in conto capitale sugli investimenti effettuati sono concessi in regime de minimis, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato in GUCE n. 379 del 28 dicembre 2006, con un'intensità di aiuto non superiore al 40% ESL delle spese sostenute. Tale percentuale è elevata al 50% ESL nel caso di investimenti realizzati da imprese che abbiano ottenuto la certificazione di qualità ai sensi delle norme serie UNI EN ISO 9000.
In alternativa, tali contributi possono essere concessi:
- secondo le intensità di aiuto previste dall'art. 15 del Regolamento CE n. 800/2008, Regolamento generale di esenzione per categoria, pubblicato in GUCE n. L 214 del 9 agosto 2008:
  - 20% ESL per le piccole imprese;
  - 10% ESL per le medie imprese.
- per le iniziative localizzate nelle zone della Valle d'Aosta ammesse alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato CE – periodo 2007-2013, le percentuali di intensità di aiuto, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13 del Regolamento CE n. 800/2008, sono le seguenti:
  - 30% ESL per le piccole imprese;
  - 20% ESL per le medie imprese.

8. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

I soggetti interessati devono presentare domanda a Finaosta SpA, utilizzando i moduli appositamente predisposti.
Finaosta SpA registra in ordine cronologico le domande pervenute.
La documentazione da allegare alla domanda è quella indicata nel modulo di domanda ed è considerata indispensabile ai fini della valutazione dell'intervento.
Finaosta SpA si riserva la facoltà di richiedere la documentazione integrativa che si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. In tale ipotesi la documentazione dovrà essere prodotta entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'inammissibilità della domanda.
Ad avvenuto completamento della documentazione Finaosta SpA comunica al richiedente l'ammissibilità formale della domanda e qualora la documentazione non venga integrata entro il termine suindicato l'inammissibilità della stessa.
Le domande presentate incomplete e non redatte sugli appositi moduli non potranno essere prese in considerazione.
Ogni impresa industriale o artigiana può presentare una sola domanda di agevolazione nell'arco di dodici mesi, salvo eventi straordinari da valutare di caso in caso. I dodici mesi decorrono dalla data di presentazione della domanda. Tale disposizione opera esclusivamente nel caso di domande favorevolmente istruite o in corso di istruttoria, nonché nel caso di domande ritenute inammissibili ai sensi dei paragrafi precedenti.
Le domande contenenti irregolarità non sanabili vengono respinte.

9. VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI INVESTIMENTO

L'ammissibilità a finanziamento dei progetti presentati, ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione, è disposta da Finaosta SpA.
L'esame istruttorio comprende la valutazione sotto i profili economico, patrimoniale e finanziario del soggetto richiedente ed ha la finalità di determinare tra l'altro:
- la completezza della domanda di agevolazione e della documentazione obbligatoria da allegare;
- la validità tecnico-economica della domanda di agevolazione;
- il possesso in capo al richiedente dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla l.r. 6/2003, dalle relative disposizioni attuative e dalle presenti linee guida;
- le caratteristiche di innovatività di prodotto e/o di processo dell'intervento finanziabile;
- la spesa ritenuta ammissibile;
- l'importo di contributo in conto capitale concedibile;
- l'intensità dell'aiuto in equivalente sovvenzione lorda, nel rispetto del regolamento 1998/2006 "de minimis" o del Regolamento CE 800/2008 (Reg. generale di esenzione per categoria).

A conclusione dell'istruttoria Finaosta SpA esprime un parere sulla validità tecnica, economica, finanziaria e patrimoniale del progetto di investimento oggetto della domanda di agevolazione a valere sulla presente misura, nonché sulla pertinenza, compatibilità ed impatto delle spese previste in relazione all'iniziativa ed alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa richiedente l'agevolazione.
Finaosta SpA si impegna ad ultimare l'istruttoria tecnico-legale entro 120 gg dalla data di presentazione della domanda, oppure entro 150 gg. nei casi di particolare complessità nonché di presentazione di documentazione integrativa necessaria ai fini istruttori.
La concessione dell'agevolazione avviene con deliberazione della Giunta regionale per tutte le domande istruite positivamente entro il 31 gennaio, entro il 31 marzo, entro il 31 maggio, entro il 31 luglio, entro il 30 settembre ed entro il 30 novembre di ogni anno.

10. DOCUMENTAZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Il contributo in conto capitale è liquidato da Finaosta SpA, previa deliberazione della Giunta regionale di concessione dell'agevolazione a seguito della presentazione della documentazione di spesa che attesti l'effettivo sostenimento dei costi e delle risultanze dell'eventuale sopralluogo.

Si precisa che, ai fini dell'erogazione, sarà ritenuto valida solo la documentazione di spesa in regola con le vigenti leggi fiscali e debitamente pagata e quietanzata (in ogni caso dovrà essere fornita evidenza bancaria del bonifico effettuato).
I contributi in conto capitale di importo superiore a Euro 25.000 possono essere erogati in due quote, la prima quota pari al 30% del contributo concesso, a fronte della realizzazione di una corrispondente quota degli investimenti ammessi, la seconda, pari al 70% del contributo, a seguito della ultimazione degli investimenti.
La possibilità, prevista dalla l.r. 6/2003, di erogare i contributi in conto capitale anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, è limitata ai contributi di importo superiore a Euro 25.000 calcolati su una percentuale dell'85% del contributo concesso. L'eventuale 15% a saldo verrà erogato su presentazione della relativa documentazione finale di spesa, presentata nel rispetto dei termini di cui all'articolo 14, comma 1 della l.r. 6/2003.
In ogni caso, sia nell'ipotesi di erogazione in due tranches, che nell'ipotesi di unica erogazione, la liquidazione è inoltre subordinata all'acquisizione di dichiarazione resa dal beneficiario, attestante di non aver ottenuto altre agevolazioni per le medesime iniziative, fatti salvi i casi di cumulabilità, e, in caso di investimenti riguardanti la realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento di beni immobili, al certificato di ultimazione lavori, alla richiesta di certificato di agibilità e al collaudo ove necessario.

I contributi sono liquidati a seguito delle risultanze dell'eventuale sopralluogo da parte di Finaosta SpA previa presentazione dell'originale delle fatture o di documenti equipollenti corredati della documentazione attestante l'avvenuto pagamento.
Per le spese sostenute in economia, l'impresa dovrà presentare una perizia asseverata redatta da un tecnico competente per materia, iscritto in un albo professionale legalmente riconosciuto, nella quale siano indicati i materiali utilizzati, le loro quantità e le ore impiegate per la realizzazione, nonché la conformità del manufatto alle norme vigenti.

11. ONERI IN CAPO AI BENEFICIARI E CONTROLLI

I beneficiari dei finanziamenti si impegnano a:
- dare inizio al progetto di investimento entro 12 mesi dalla concessione dell'agevolazione;
- ultimare le iniziative correlate alle spese concernenti beni mobili entro un anno dalla data di concessione dell'intervento;
- richiedere la preventiva autorizzazione a Finaosta SpA, nel caso di significative variazioni o modifiche nei contenuti e nelle modalità di realizzazione del progetto rispetto al piano presentato;
- dare puntuale esecuzione all'intervento conformemente al piano presentato e agli obiettivi in esso contenuti;
- presentare a Finaosta SpA la documentazione di spesa degli investimenti e dei costi sostenuti. Tale documentazione di spesa dovrà riferirsi a spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione, debitamente pagata - allegando anche l'evidenza bancaria, cioè copia dei bonifici effettuati (riversale in originale) e dei relativi addebiti in estratto conto (copia e/c) - dovrà essere presentata a Finaosta SpA al fine di consentire l'espletamento delle procedure amministrative di rendicontazione;
- ricevere, alla richiesta dell'erogazione del contributo in conto capitale, presso la sede in cui si sia stato effettuato il progetto, un dipendente di Finaosta SpA, e/o un professionista e/o un rappresentante della Regione per l'eventuale visita di controllo ai fini dell'accertamento dell'esistenza dei beni inerenti il progetto;
- fornire per i 5 anni successivi al completamento dell'intervento la documentazione che fosse richiesta per finalità di controllo da parte delle competenti autorità;
- conservare a disposizione di Finaosta SpA la documentazione originale delle spese sostenute;
- mantenere la destinazione dichiarata e non alienare o cedere i beni oggetto di intervento, separatamente dall'azienda, per un periodo di 5 anni decorrente dalla data di acquisto o di ultimazione;
- comunicare entro 30 giorni qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;
- consentire a Finaosta SpA di effettuare ulteriori visite di controllo presso l'azienda per verificare la conformità degli interventi attuati al progetto a suo tempo presentato; Finaosta SpA potrà avvalersi della consulenza di un tecnico esterno, opportunamente qualificato, per svolgere gli accertamenti di cui sopra.

12. REVOCA E/O RIGETTO DEL FINANZIAMENTO

Sono cause di revoca e/o rigetto del finanziamento qualora il soggetto beneficiario:
- non ultimi le iniziative entro un anno dalla data di concessione dell'intervento;
- attui l'iniziativa in modo sostanzialmente difforme rispetto a quanto approvato con il provvedimento di concessione dell'intervento;
- qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari al fine della concessione dell'intervento medesimo
- qualora decorso un anno dalla data di concessione dell'agevolazione l'iniziativa non sia stata ancora avviata;
- non adempia all'obbligo cui all'articolo 12 comma 1 della lr 6/2003 e precisamente violi l'obbligo a mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare o cedere i beni oggetto di intervento, separatamente dall'azienda, per un periodo di 5 anni decorrente dalla data di acquisto o di ultimazione, nel caso delle iniziative correlate alle spese concernenti beni mobili, e di dieci anni,

decorrente dalla data di acquisto o di ultimazione , nel caso delle iniziative correlate alle spese concernenti beni immobili.

La revoca dell'intervento comporta l'obbligo di restituzione alla Regione dell'intero importo dell'intervento maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato dell'intervento.

E' infine causa di rigetto del finanziamento:

- l'esistenza di pendenze di diverso titolo nei confronti di Finaosta SpA per interventi precedentemente finanziati.

13. CUMULABILITA'

Gli aiuti concessi a valere sull'azione in oggetto, qualora concessi ai sensi del Regolamento CE 800/2008, non sono cumulabili, relativamente agli stessi costi ammissibili, con agevolazioni concesse in regime de minimis o con altre agevolazioni comunitarie, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità di aiuto superiore a quella fissata al punto 9).

14. TRASFERIMENTO DELL'AGEVOLAZIONE

PRIMA DELLA CONCESSIONE

Nelle ipotesi di modifica, trasformazione, fusione, scissione societaria, conferimento e cessione di azienda, successione a causa di morte, l'agevolazione, previo aggiornamento di documentazione e subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi e all'esito positivo dell'istruttoria può essere erogata in capo al soggetto subentrante.

La richiesta a Finaosta SpA deve essere corredata della documentazione comprovante le variazioni avvenute e deve contenere l'impegno a:

- mantenere la destinazione dichiarata e non cedere o alienare i beni finanziati separatamente dall'azienda per il periodo di 5 anni decorrente dalla data di acquisto o di ultimazione;
- accettare ogni controllo sull'effettiva destinazione dell'agevolazione concessa, sul rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento e della l.r. 6/2003, nonché a fornire dati e notizie sulla gestione aziendale, secondo procedure e modulistica predisposte dalla Finaosta Spa;
- comunicare entro 30 giorni qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;
- comunicare le date di inizio e di ultimazione delle opere oggetto della domanda.

Nella richiesta devono inoltre essere dichiarate:

- eventuali agevolazioni di cui l'impresa ha beneficiato o intende beneficiare per la medesima iniziativa;
- di non essere tra coloro che sono destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- eventuali agevolazioni di cui l'impresa ha beneficiato negli ultimi tre esercizi finanziari in regime de minimis;
- di essere piccola o media impresa, conformemente all'allegato 1 del regolamento 800/2008.

Effettuata l'istruttoria Finaosta Spa comunica al richiedente, previa deliberazione di Giunta regionale, le relative determinazioni assunte.

DOPO LA CONCESSIONE

Le operazioni di modifica dell'assetto societario (trasformazione, fusione e scissione) non comportano la restituzione dell'agevolazione, fermi restando il vincolo di destinazione dei beni oggetto di intervento e il mantenimento del requisito dimensionale esistente al momento della concessione dell'agevolazione.

L'alienazione dei beni finanziati, effettuata nell'ambito di cessione d'azienda, non comporta la restituzione delle agevolazioni, purché il soggetto acquirente risulti in possesso dei requisiti previsti dalla l.r. 6/2003 e dal presente regolamento, fermo restando il vincolo di destinazione dei beni oggetto di intervento; inoltre, nel caso in cui l'impresa richiedente non mantenga il requisito dimensionale esistente al momento della concessione dell'agevolazione, quest'ultima verrà ridotta in ragione della minore intensità di aiuto con l'eventuale restituzione parziale delle provvidenze già erogate o dovrà essere interamente restituita qualora l'impresa diventi una grande impresa.

L'affitto di azienda, purché non avvenga prima di tre anni dalla data di concessione dell'agevolazione, non comporta la restituzione della stessa agevolazione, fermo restando il vincolo di destinazione dei beni oggetto di intervento.

La chiusura dell'attività, ove sussistano giustificati motivi oggettivi e rilevanti, avvenuta prima dei termini stabiliti all'articolo 12, comma 1 della l.r. 6/2003, non comporta la restituzione delle agevolazioni percepite, fermo restando il vincolo di destinazione dei beni oggetto dell'intervento. Tale disposizione si applica nei casi seguenti:

- calamità naturali;
- gravi situazioni familiari e di salute.

Nell'ipotesi di successione per causa di morte, le agevolazioni percepite sono mantenute in capo agli eredi, fermo restando il vincolo di destinazione.

La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante le variazioni avvenute e deve contenere l'impegno a:

- mantenere la destinazione dichiarata e non cedere o alienare i beni finanziati separatamente dall'azienda, per il periodo di 5 anni decorrente dalla data di acquisto o di ultimazione;
- accettare ogni controllo sull'effettiva destinazione dell'agevolazione concessa, sul rispetto degli obblighi di cui alla l.r. 6/2003, alle relative disposizioni attuative e alle presenti linee guida, nonché a fornire dati e notizie sulla gestione aziendale, secondo procedure e modulistica predisposte da Finaosta SpA;

- comunicare entro 30 giorni qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa.

Effettuata con esito positivo l'istruttoria, previa deliberazione di Giunta regionale, Finaosta Spa comunica al richiedente il mantenimento della domanda di agevolazione.

Nell'ipotesi in cui l'istruttoria effettuata in merito alla richiesta di trasferimento dell'agevolazione si concluda con esito negativo, l'agevolazione viene revocata con deliberazione di Giunta regionale, e Finaosta SpA provvede a darne comunicazione al richiedente. In tale caso l'eventuale ammontare dell'agevolazione già percepito deve essere restituito secondo modalità stabilite nella deliberazione di cui sopra.